



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0134535 - 04/10/2010** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ROMA
Via PEC

C.a. dr. Sergio Memoli

OGGETTO: Imprese di pulizia (legge n. 82 del 1994) e fasce di classificazione - Periodo di riferimento - richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2010 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione circa il senso da attribuire all'espressione <<periodo di riferimento>> utilizzata nell'art. 3 del decreto n. 274 del 1997 al fine di indicare il periodo di tempo con riferimento al quale viene valutato il volume di affari relativo allo specifico settore di attività.

Chiede, in particolare, codesta Camera se detta espressione, in relazione all'esplicitazione che ne dà il medesimo art. 3 cit. (<<L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto, dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minore periodo di attività, comunque non inferiore a due anni>>) debba interpretarsi facendo riferimento all'anno solare o piuttosto all'anno fiscale.

Ritiene, a tale riguardo, la Scrivente che, al fine di chiarire il senso delle espressioni sopra richiamate, possa farsi utile riferimento alla generale disciplina in materia di appalti di servizi (decreto legislativo n. 157 del 1995) vigente all'epoca in cui il regolamento n. 274 era stato predisposto.

Ivi all'art. 13 ("Capacità economica e finanziaria") era detto:

<<1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
gianmarco.spiano@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.it



- a) [...];
- b) [...];
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. [...]>>.

Tale disposizione è stata, d'altra parte, sostanzialmente trasfusa nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006) dove, all'art. 41 ("Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi"), è detto:

<<Inegli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) [...];
- b) [...];
- c) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. [...]>>.

L'esame delle disposizioni sopra richiamate induce alla conclusione, ad avviso della Scrivente, che il periodo di riferimento di cui al decreto n. 274 cit. vada commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume di affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese.

Nel caso, pertanto, di una s.r.l. con esercizio sociale con inizio il 1° agosto e termine il 31 luglio, che abbia iniziato l'attività il 25 maggio 2008, dovrà farsi riferimento ai dati, risultanti dal bilancio, relativi ai periodi 25 maggio 2008 - 31 luglio 2008; 1° agosto 2008 - 31 luglio 2009, e 1° agosto 2009 - 31 luglio 2010.

Poiché, come detto, i dati in questione sono desumibili dai bilanci, la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione potrà essere presentata solo successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel <<periodo di riferimento>>.

Nel caso, invece, di un'impresa individuale (o di altra tipologia di impresa sottratta all'obbligo del deposito del bilancio) che abbia iniziato l'attività il medesimo giorno dell'esempio precedente (25 maggio 2008), dovrà farsi riferimento ai dati relativi ai periodi 25 maggio 2008 - 31 dicembre 2008, 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, e 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, da desumersi dalle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, da acquisirsi unitamente alla relativa



ricevuta di presentazione e ad autocertificazione del legale rappresentante o titolare circa la quota del volume di affari pertinente all'attività in questione, in analogia con quanto già indicato nella circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003, in relazione alle attività di "facchinaggio".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Spi/G/Doc/I.82/I.82-AB.337